



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 9704 di Prot.

N. 58 Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

Adozione variante parziale "V21" al vigente P.R.G.C. - Art. 17, comma 5°, L.R. n. 56/1977 e s.m.i. - Specificazione normativa all'art. 3.3.3 delle Norme Tecniche di Attuazione

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di ottobre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Si
2. GAUDIO ANNAMARIA - Consigliere	Si
3. ROMEGGIO ELISA - Consigliere	Si
4. PERUGINI MARCELLO - Vice Sindaco	Si
5. VERONESI JENNIFER - Assessore	Si
6. PAGANONI ANDREA - Consigliere	Si
7. LEPRI ALBERTO - Consigliere	Si
8. PIOLANTI FAUSTO - Assessore	Si
9. RAVANDONI FRANCO - Consigliere	Si
10. TOSCANI BRUNO - Consigliere	Si
11. PIRAZZI SERGIO - Consigliere	Si
Totale Presenti: 11	
Totale Assenti: 0	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BARTOLUCCI MARZIO assume la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Squizzi Carlo Alberto, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013, n. 17;

Premesso che il Comune di Villadossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 7-8840 del 31.03.2003;

Attestato che le modificazioni introdotte in sede di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti generali o strutturali sono state recepite nel piano regolatore generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a);

Ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche al vigente P.R.G.C., con l'inserimento di una "specificazione normativa" nella zona "D3-5" (N.T.A. art. 3.3.3.) con la quale ogni titolo abilitativo è subordinato alla presenza e/o contestuale realizzazione del fabbricato produttivo principale dell'unità locale;

Ritenuto altresì opportuno specificare che l'unità locale in tale zona dovrà avere un rapporto di copertura minimo uguale al 25% della Superficie Fondiaria (RCmin=25% di SF);

Visti i commi 5°, 6° e 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la natura e la procedura da seguire per l'adozione e l'approvazione di tali varianti;

Visti gli elaborati tecnici della variante parziale "V21", predisposti dall'Architetto Dott. Simone Giovanna;

Valutato che fra i motivi di pubblico interesse si sottolinea la volontà di salvaguardare la natura originaria di una parte di area distinta in P.R.G.C. come D3-5 ("Aree produttive di nuovo impianto e/o completamento"), la cui superficie non è stata ancora interessata da interventi edificatori, autorizzando solo trasformazioni dello stato dei luoghi contestuali alla realizzazione di fabbricati;

Visto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 7°, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni):

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile londa comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG

vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che la variante non necessita di prospetto numerico non mutando nessun parametro oggetto dello stesso;

Dato ancora atto che la variante non necessita di tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante in quanto la stessa non contrasta, altera o incide evidentemente con esse;

Dato inoltre atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, non contrasta ed è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Dato ulteriormente atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 11, della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni e della delibera di Giunta regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi):

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non incide su aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Dato quindi atto che, per le condizioni sopra esposte, non si assoggetta la medesima alla fase di verifica di assoggettabilità ambientale.

Dato oltre a ciò atto che, ai sensi del D.M. 09.05.2001 e della D.G.R. 17-377 del 26.07.2010, la succitata variante parziale per tipologia non incide paleamente con il R.I.R.;

Udita la relazione dell'Assessore Piolanti Fausto;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 11 favorevoli, zero contrari e astenuti, su n. 11 presenti e votanti

D E L I B E R A

Di adottare la variante parziale “V21” al P.R.G.C. vigente, così come predisposta dall’Architetto Dott. Simone Giovanna e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- AD.V21 – RELAZIONE (con verifica non assoggettabilità V.A.S. e R.I.R.).
- DD.V21 – Modifiche e integrazioni alle norme di attuazione

Di dare atto che la variante parziale seguirà le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione previste dal comma 7° dell’art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare infine atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della delibera.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 11 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 11 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL SINDACO
F.to : Bartolucci Marzio

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 09/10/2013 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, lì 09/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

1° decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

1° perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda